



Ministero dell'istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI
Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com
pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it

Allegato N.1 - Circ. N. 18 del 26/09/2021

**Al personale
docente e ai collaboratori scolastici
dell'IC Padre Pino Puglisi
p.c. DSGA
BUCCINASCO**

Oggetto: disposizioni rivolte per la vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli allievi rientra tra i compiti fondamentali del personale scolastico, docente e non docente ed è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto delegato oppure con l'uscita dall'edificio scolastico, per gli studenti della scuola secondaria autorizzati all'uscita autonoma. **La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.**

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il personale scolastico può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (può risultare ovvio, ma è opportuno evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante o collaboratore addetto alla vigilanza grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità del personale non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

INDICAZIONI

Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, si controlli l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre il rischio al minimo possibile, fornendo ogni segnalazione utile ad individuare preventivamente occasioni di pericolo. L'attività dovrà essere regolamentata in modo che dia le necessarie garanzie di sicurezza. A titolo esemplificativo, segnalo la necessità che i passaggi tra i banchi non siano ingombri dagli zaini. Prego di assicurare che tutti gli spostamenti (per esempio dalle aule al cortile) avvengano in modo ordinato nel pieno controllo da parte dei docenti. E' assolutamente da evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati. Sempre e comunque deve essere garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza. Si ribadisce ancora che per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza del personale docente o non docente. Ricordo anche che in caso di ricorso in giudizio la scuola deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il **docente** assegnato alla classe stessa, in tale scansione temporale. Ne consegue che in nessun caso gli alunni possono essere affidati esclusivamente ad eventuali esperti esterni.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **per non futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Sottolineo che la vigilanza dei collaboratori in classe deve essere richiesta unicamente per esigenze improrogabili, fra le quali non è assolutamente contemplata l'esecuzione di fotocopie.

I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per esigenze particolari degli alunni – quali indisposizione o uscita anticipata - per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio spazio di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate e in tal senso vanno sensibilizzati.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti come da contratto ad essere presenti **in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. Si prega di attenersi scrupolosamente all'osservanza di questa norma, per ragioni di **responsabilità sul gruppo classe**. Per la stessa ragione, al termine del proprio orario di servizio, occorre **sempre** affidare il gruppo classe al docente che subentra (sia in classe che in mensa): in nessun caso il gruppo classe va lasciato incustodito. Da qui l'importanza assoluta della **puntualità**, nel rispetto del lavoro e degli impegni di ciascuno.

All'inizio di ogni turno di attività in antimeridiano o per le eventuali attività pomeridiane, si dispone che all'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle scuole primarie, gli insegnanti di sostegno presenti all'orario di ingresso dovranno presidiare le scale che danno accesso ai corridoi, secondo una turnazione definita con il referente organizzativo di plesso. Nella scuola secondaria, come stabilito in incontro collegiale, l'accesso al plesso lato mensa è presidiato da un docente di sostegno, secondo turnazione condivisa con il referente organizzativo.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza. Gli alunni devono rimanere nell'aula. **I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività**. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (scuola secondaria) o nel turno pomeridiano (scuola primaria), sono tenuti a farsi trovare in orario davanti alla classe o in mensa.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di plesso.

Si rammenta che, in considerazione dei tagli di organico A.T.A., il personale si è dovuto accollare un lavoro più oneroso e l'organizzazione della vigilanza e della pulizia risulta più complessa. Si invita pertanto alla **più stretta collaborazione** e alla facilitazione del lavoro.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Durante l'intervallo breve e lungo è fondamentale l'**attenta vigilanza nei corridoi e nei servizi** in considerazione della dislocazione dei servizi medesimi.

Si ricorda ai docenti della scuola secondaria che è incaricato alla vigilanza nel momento dell'intervallo il docente presente in classe nell'ora precedente; anche i docenti di sostegno sono tenuti a condividere il compito di vigilare su tutto il gruppo classe.

E' indispensabile una particolare attenzione affinché il **comportamento degli alunni** sia corretto e si evitino giochi o attività che possono determinare facili incidenti.

Numerosi infortuni e le conseguenti lamentele delle famiglie inducono a segnalare la pericolosità del gioco del pallone in corridoio, come pure dell'utilizzo del pallone di cuoio in cortile, in presenza di numerosi alunni e in assenza di uno spazio delimitato. Si invitano pertanto tutti i docenti a provvedere affinché **i bambini evitino tali giochi potenzialmente pericolosi**, salvaguardandosi così da spiacevoli conseguenze legali.

Si raccomanda di alzare il livello di vigilanza, soprattutto quando i bambini giocano all'esterno e di non consentire ad alcuno di permanere all'interno dell'edificio in assenza dei docenti di classe; **i docenti sono caldamente invitati a dislocarsi in più punti dell'area interessata, secondo l'organizzazione concordata** per tenere sotto controllo la situazione e delimitando lo spazio di azione degli alunni.

5. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa per le eventuali attività pomeridiane

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti incaricati. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. I docenti che lasciano gli alunni al termine della mattinata devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

I docenti in assistenza in mensa dovranno farsi carico dell'accompagnamento dei bambini ai servizi, sia prima del pasto sia, all'occorrenza, dopo, anche con l'eventuale ausilio dei collaboratori scolastici, compatibilmente con i turni di servizio.

In presenza di alunni con disabilità, i docenti di sostegno avranno premura di accompagnarli ai servizi e di rimanere a vigilare.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Nella scuola dell'infanzia, i collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigileranno alla porta dell'edificio il transito degli alunni accompagnati da un genitore/adulto delegato al ritiro dell'alunno stesso.

Negli altri ordini di scuola, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino all'uscita dell'edificio, prestando attenzione affinché escano con ordine gli alunni di una sola classe per volta, così da evitare ingorghi pericolosi. Nella scuola primaria, l'affido degli alunni all'uscita deve avvenire ai genitori o ad adulti da essi delegati per iscritto, salvo diversa comunicazione della direzione. L'originale delle deleghe deve essere conservato in classe, a disposizione di tutto il corpo docente. Le deleghe hanno valore annuale. In caso di mancata conoscenza dell'adulto, si raccomanda di richiedere copia del documento di identità.

Gli studenti della scuola secondaria possono uscire dalla scuola autonomamente solo se provvisti di autorizzazione.

Si ricorda che la vigilanza è d'obbligo anche in caso di **ritardo delle famiglie** nel ritiro degli alunni. Si invita comunque a segnalare tempestivamente ogni situazione reiterata, avvalendosi dell'opportuna modulistica per lasciarne traccia.

7. Vigilanza durante le escursioni nell'ambito del territorio comunale e oltre

Per le escursioni nell'ambito del territorio comunale, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno acquisire il consenso da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria, della durata dell'intero anno scolastico. Si ricorda tuttavia che occorre avvisare preventivamente le famiglie, come la segreteria, in caso di uscite sul territorio.

Si ricorda inoltre che le uscite didattiche vanno autorizzate dagli organi collegiali preposti. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe, corredato dai numeri di telefono di reperibilità dei genitori. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno e della scuola. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

8. Disposizioni specifiche in riferimento alla situazione Covid-19

Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a partire dal 1° settembre 2022, si ricorda che è

comunque presente un DVR specifico (pubblicato sul sito della scuola – sezione sicurezza) che richiama, sino a nuove indicazioni, la necessità di osservare alcune semplici regole quali il ricambio ripetuto dell'aria in aula e l'igienizzazione delle mani.

9. Disposizioni specifiche per i collaboratori scolastici

Come già sottolineato, i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni). **A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a controllare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi**, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA.

Un collaboratore scolastico dovrà **sempre essere presente all'ingresso** per garantire la sorveglianza dell'accesso a scuola. I Collaboratori Scolastici in servizio all'ingresso dovranno **sempre verificare che le porte di accesso all'edificio siano chiuse**. Tutti i plessi sono dotati di campanello per l'accesso ai locali da parte sia del personale interno che degli estranei. I collaboratori in sorveglianza all'ingresso sono tenuti a chiedere sempre le generalità a coloro che chiedono di accedere ai locali scolastici e, in caso di ingresso di estranei autorizzati, a far compilare il registro degli accessi.

Nessun estraneo potrà accedere ai locali della scuola e alle classi senza l'autorizzazione del D.S. Il personale è responsabile di eventuali problematiche derivanti da inadempienze nel controllo dell'ingresso, sia per quanto riguarda le strutture, che le persone. Si ricorda inoltre che, in caso di ingresso autorizzato, è possibile accedere ai locali solo se si è provvisti di *Green Pass*.

9. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- a) Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- b) Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- c) Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118;
- d) Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione, descrivendo in modo esaustivo l'accaduto (utilizzando anche il modulo allegato alla presente comunicazione)

La segreteria provvederà a comunicarlo all'INAIL e/o all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

La presente nota ha validità permanente, sino a nuove disposizioni e va posta all'attenzione di tutto il personale. Si prega ciascun referente di plesso di assicurarsi che sia esposta all'albo affinché possa essere letta anche dal personale con supplenza temporanea e dal personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Lacapra